

DELIBERA N. 61/12/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA SOCIETÀ GOLD TV S.R.L. ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE GOLD TV PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMI 1, 2 E 4 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 marzo 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la legge regionale del 3 agosto 2001, n° 19 recante *"Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *"Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale"*;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio, nel corso dell'attività di monitoraggio esercitata d'ufficio, ha accertato, in data 12 agosto 2011, la violazione del disposto contenuto nell'art. 3, commi 1, 2 e 4, delibera n. 538/01/CSP da parte della società Gold TV S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Gold TV con sede in Terracina (LT), al viale delle Industrie 52 – 04019, in quanto nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 15 gennaio 2011, dalle ore 02.00.27 alle ore 02.09.00 circa all'interno del programma televisivo *“Orazi e Curazi”* è stata trasmessa una telepromozione *“Casinò Cassia 2040”* non chiaramente riconoscibile, non distinta nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottici inseriti all'inizio e alla fine della stessa, sprovvista della scritta *“pubblicità”* e presentata dal conduttore del programma televisivo;

VISTO l'atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio datato 8 settembre 2011 e notificato in data 22 settembre 2011 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto contenuto nell'articolo citato della delibera n. 538/01/CSP;

RILEVATO che la società Gold TV S.r.l., con la memoria difensiva datata 31 ottobre 2011 e pervenuta al Comitato regionale per le Comunicazioni Lazio in pari data, ha sostenuto che *“il conduttore del programma Orazi e Curazi afferma testualmente Ed ora in pubblicità....”* e, quindi, *“il messaggio pubblicitarioera stato proceduto dalla comunicazione che lo stesso doveva intendersi quale pubblicità”*;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni ha proposto a questa Autorità, in data 29 novembre 2011, - delibera n. 29/2011/MRTV - l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 1.033,00; in particolare, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio ha ritenuto irricevibili gli scritti difensivi presentati dalla società Gold TV S.r.l., in quanto fatti pervenire oltre i termini previsti dall'art. 18, legge 689/81;

RILEVATO che la Commissione per i servizi e i prodotti di questa Autorità, nella riunione del 25 gennaio 2012, ha disposto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche ed integrazioni, la proroga di 60 gg. del termine di adozione del provvedimento conclusivo del presente procedimento sanzionatorio, al fine di consentire a questa Direzione di effettuare gli approfondimenti necessari in merito alla questione concernente il trattamento sanzionatorio da adottarsi nel caso di adozione di un provvedimento di ordinanza ingiunzione; nel caso di specie, ravvisandosi la fattispecie del concorso formale eterogeneo di illeciti, trova applicazione il criterio del cumulo giuridico delle sanzioni;

RILEVATO che la proposta del predetto Comitato risulta meritevole di accoglimento;

- a) riguardo alla questione della non ricevibilità degli scritti difensivi presentati dalla società Gold TV S.r.l. l'art.18, commi 1 e 2, l. 689/81 introduce nel procedimento sanzionatorio amministrativo la possibilità per gli interessati di poter instaurare una prima forma di difesa, che si estrinseca nella possibilità di esternare le proprie ragioni all'Amministrazione competente che, poi, deciderà se emettere ordinanza-ingiunzione, oppure se emettere ordinanza di archiviazione. Sul piano procedurale, gli scritti difensivi possono essere

presentati entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione. In merito, va in primo luogo specificato che il legislatore ha adottato la regola della ricezione - *“gli interessati possono far pervenire all'autorità.”*- e non quella della spedizione, con la conseguenza che ai fini del rispetto del termine fa fede la data di effettivo arrivo delle memorie al Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio e non quella della spedizione. Secondo la consolidata elaborazione giurisprudenziale e dottrinale (Cifr. Cass. 13 giugno 2006 n. 13677 e Pina Carluccio *“Motivazione dell'ordinanza ingiunzione e mancata audizione dell'interessato; la svolta delle Sezioni Unite”* in Giur. Merito 2011, 03, 0612), detto termine è da ritenersi perentorio e, pertanto, la presentazione intempestiva autorizza l'Amministrazione procedente a prescindere dalle doglianze del trasgressore, senza alcuna conseguenza sulla legittimità dei successivi atti procedurali e senza che le stesse sia menzionate nell'eventuale ordinanza ingiunzione;

- b) tuttavia, nel merito della eccezione sollevata dalla parte, l'art. 3, comma 1, delibera n. 538/01/CSP *“Riconoscibilità del messaggio pubblicitario rispetto al resto del programma”* stabilisce che i mezzi di evidente percezione della pubblicità televisiva devono essere di carattere ottico a differenza di quelli di natura acustica dei programmi radiofonici; ed, infatti, il comma 2 del citato articolo 3 prescrive, quale mezzo di evidente percezione della pubblicità televisiva, la presenza sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, della scritta *“pubblicità”* nel corso della trasmissione della stessa; conseguentemente non è da ritenersi conforme alle disposizioni normative testé citate un semplice richiamo verbale nel corso di un determinato programma televisivo in ordine all'imminente trasmissione di messaggi pubblicitari; inoltre, l'art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP prevede che *“i messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso”*;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Gold TV S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Gold TV con sede in Terracina (LT), nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 15 gennaio 2011, la trasmissione di una telepromozione non chiaramente riconoscibile, non distinta nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottici inseriti all'inizio e alla fine della stessa, sprovvista della scritta *“pubblicità”* e presentata dal conduttore del programma televisivo in violazione dell'artt. 3, commi 1, 2 e 4, delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura pari al minimo edittale corrispondente ad euro 1033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, tenuto conto delle circostanze della violazione consistente nella trasmissione di una telepromozione con modalità in violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, commi 1, 2 e 4, delibera n. 538/01/CSP;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla violazione con la medesima azione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 4, delibera n. 538/01/CSP di dover determinare la sanzione per ogni episodio di violazione nella misura di due volte il minimo edittale, pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) secondo il principio del cumulo giuridico;

VISTO l'art. 3, commi 1, 2 e 4 della delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Gold TV S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Gold TV con sede in Terracina (LT), al viale delle Industrie 52 – 04019, di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 61/12/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 61/12/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola